AZIENDA SPECIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

"UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO"

STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 23 dell'11.04.2013

STATUTO

TITOLO I -NATURA E FUNZIONI DELL'AZIENDA

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica
Art. 2 – Sede
Art. 3 – Funzioni dell'Azienda
Art. 4 – Durata
Art. 5 – Vigilanza e Controllo

TITOLO II -ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 6 – Organi dell'Azienda
Art. 7 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione
Art. 8 – Responsabilità, ineleggibilità, incompatibilità
Art. 9 – Cessazione e sostituzione degli amministratori
Art. 10 – Competenze del Consiglio di Amministrazione
Art. 11 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Art. 12 – Presidente e Vice Presidente
Art. 13 – Nomina, incompatibilità, sostituzione e compenso del Direttore
Art. 14 – Compiti del Direttore
Art. 15 – Organo di Revisione

TITOLO III – PATRIMONIO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 16 – Capitale di dotazione, patrimonio e risorse finanziarie
Art. 17 – Esercizio contabile
Art. 18 – Principi di gestione e scritture contabili
Art. 19 – Piano Programma e Bilancio Pluriennale
Art. 20 – Bilancio di Esercizio

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Scioglimento
Art. 22 – Norme finali e transitorie

TITOLO I -NATURA E FUNZIONI DELL'AZIENDA

Art. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. n. 267/2000 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"), nonché ai sensi dell'art. 48 della l.r. n. 26/2003 ("Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale"), l'Azienda Speciale della Provincia di Milano per l'esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, denominata "**Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano**".

2. L'Azienda Speciale, ente strumentale della Provincia, è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e negoziale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dalle norme statutarie dell'Ente Locale e dal presente Statuto.

3. La Provincia determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione.

4. I rapporti tra la Provincia di Milano e l'Azienda sono regolati dal contratto di servizio.

5. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti interni di funzionamento.

Art. 2 – SEDE

1. L'Azienda ha sede legale nel territorio della Provincia di Milano.

Art. 3 – FUNZIONI DELL'AZIENDA

1. L'azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" ha il compito di attuare le politiche di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ("Norme in materia ambientale") e della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. in qualità di ente strumentale della Provincia di Milano, ente responsabile dell'ATO.
2. Spettano all'Azienda i compiti ad essa attribuiti dalle leggi statali e regionali vigenti ed in particolare:
   a. la predisposizione del piano d'ambito e del relativo piano finanziario, ivi compreso lo studio per la determinazione della tariffa sulla base della ricognizione effettuata;
   b. l'affidamento del servizio idrico integrato sulla base delle direttive deliberate dal Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del TU 267/2000;
   c. la vigilanza sulle attività dell'ente gestore~~;~~
   d. il finanziamento di investimenti urgenti con mezzi propri previsti nel piano d'ambito;

e. la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;

f. il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'art. 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e la tenuta della relativa banca dati;

g. le procedure espropriative per la realizzazione delle opere infrastrutturali quando necessarie;

h. l'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 152/2006.

3. L'Azienda Speciale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può stipulare accordi, convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati.

4. L'Azienda speciale fornisce il supporto segretariale ed organizzativo alla Conferenza dei Comuni.

Art. 4 – DURATA

1. L'Azienda Speciale è costituita per la durata di 20 anni.

Art. 5 – VIGILANZA E CONTROLLO

1. Spetta al Presidente della Provincia o all'Assessore delegato la vigilanza sull'attività dell'azienda e la verifica della corretta esecuzione degli indirizzi e delle direttive formulati dal Consiglio Provinciale.

2. Il Consiglio provinciale approva gli atti fondamentali proposti dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 48, comma 2, della l.r. n. 26/2003 e s.m.i..

3. Il Consiglio provinciale concede di volta in volta l'autorizzazione all'Azienda per la costituzione di garanzie reali nei limiti previsti dalla legge.

4. Nella seduta di approvazione del bilancio di esercizio dell'Azienda, il Presidente o l'Assessore competente riferisce annualmente al Consiglio Provinciale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a riferire direttamente al Consiglio Provinciale oppure alle Commissioni Consiliari qualora tali organismi necessitino di informazioni sull'Azienda.

6. Ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio e della determinazione delle tariffe, l'Ufficio d'ambito si impegna a incontrare preventivamente rappresentanti delle associazioni dei consumatori, dei Sindacati o di eventuali Associazioni d'interesse specifico."

TITOLO II - ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 6 -ORGANI DELL'AZIENDA

1. Sono organi dell'Azienda Speciale:
   a) il Presidente;
   b) il Consiglio di Amministrazione;
   c) il Direttore;
   d) l'Organo di Revisione.

Art. 7 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis della legge regionale 26/2003 e ss.mm., nominati con decreto del Presidente della Provincia.

2. Due componenti del Consiglio di Amministrazione vengono individuati direttamente dal Presidente della Provincia in base agli indirizzi generali formulati dal Consiglio Provinciale ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e tre sono indicati dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO Provincia di Milano, con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento della Conferenza. Un componente del Consiglio di Amministrazione sarà in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 15.000 abitanti e uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ogni membro della Conferenza dei Comuni può in ogni caso votare per uno solo tra i candidati proposti dalla Conferenza stessa.

3. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono individuati dal Presidente della Provincia tra i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, con il medesimo decreto di cui al comma 1.

4. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per il periodo di vigenza del mandato del Presidente della Provincia che li ha nominati e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. La nomina deve avvenire entro 45 giorni dall'insediamento del Presidente della Provincia.

5. Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere provinciale.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

1. Non può essere nominato Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione chi ricada in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità rispetto alla carica di amministratore locale previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ovvero in una causa di ineleggibilità o incompatibilità comunque prevista dalle leggi vigenti.

2. Non possono fare parte contemporaneamente dello stesso Consiglio di Amministrazione i coniugi, i parenti sino al quarto grado ed affini fino al secondo grado.

3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri Provinciali.

Art. 9 –CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. La qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando vengono meno i requisiti previsti dal presente Statuto e nei casi previsti dalla legge.

2. Il Presidente e i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'intero Consiglio di Amministrazione, possono essere revocati dal Presidente della Provincia, nei seguenti casi:

   a. qualora emerga una delle incompatibilità previste dal presente Statuto e tale situazione non venga rimossa entro il termine, non superiore a 60 giorni, assegnato in sede di contestazione;

   b. qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione o nella gestione organizzativa dell'Azienda;

   c. di documentata inefficienza dell'organo amministrativo, di pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione Provinciale o dell'Azienda medesima, di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma, di evidente contrasto fra gli atti adottati dall'Azienda e gli indirizzi deliberati dagli organi provinciali.

3. Il Presidente della Provincia, o l'assessore delegato, dà comunicazione al consiglio provinciale delle revoche avvenute**.** Informa altresì la Conferenza dei Comuni nel caso i revocati fossero espressione di questa.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono, altresì, nel caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o a oltre la metà delle sedute tenute in un esercizio. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Provincia.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in surroga con le medesime procedure di cui ai commi 1. e 2. dell'art. 7), durano in carica limitatamente al periodo di tempo nel quale sarebbero rimasti in carica i rispettivi componenti sostituiti.

Art. 10 -COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione:

   a. assume le deliberazioni riguardanti l'ordinamento e il funzionamento dell'Azienda, approvando i relativi Regolamenti;

   b. delibera la nomina e la revoca del Direttore e stabilisce i criteri per la sua selezione;

   c. assume le deliberazioni concernenti la gestione e l'amministrazione dell'Azienda, conformemente agli indirizzi dettati dall'Amministrazione provinciale, anche esercitando il controllo sugli atti di gestione operativa di competenza del Direttore;

d. assume le deliberazioni concernenti l'organizzazione dell'Azienda, fatte salve le competenze attribuite al Direttore dal presente Statuto;

e. elabora le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio Provinciale;

f. adotta il bilancio, il piano programma delle attività, il budget annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio

g. predispone il piano d'ambito e la proposta della tariffa

h. individua i criteri e le procedure per la stipula dei contratti concernenti l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato e adotta gli atti concernenti l'affidamento del servizio idrico integrato;

i. delibera in ordine all'instaurazione di rapporti di collaborazione con altri soggetti pubblici, stipulando con essi convenzioni, contratti di servizio o accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi posti dall'Amministrazione provinciale;

j. delibera l'assunzione dei mutui a medio e lungo termine – nei limiti del piano – programma ai quali l'Azienda faccia fronte con mezzi propri, stabilendo il piano di ammortamento e adottando ogni provvedimento conseguente;

k. delibera in ordine all'assunzione delle spese di investimento, fatte salve le competenze riservate al Direttore dal presente Statuto;

l. delibera in ordine alla costituzione o resistenza in giudizio;

m. provvede alla ratifica dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad adottare qualsiasi altro atto non espressamente attribuito ad esso dal presente Statuto, che costituisca attuazione degli indirizzi e delle direttive impartiti dal Consiglio Provinciale.

3. Le responsabilità per gli atti dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto all'Organo di Revisione.

Art. 11 -FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, a mezzo avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della riunione, da recapitare ai destinatari e all'Organo di Revisione almeno 5 giorni prima dalla data della riunione, anche mediante strumenti telematici o informatici.

2. Le sedute si svolgono presso la sede legale, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.

3. In casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione può essere convocato con preavviso inferiore ai 5 giorni. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il motivo dell'urgenza. Non può essere invocata l'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, anche su richiesta di tre consiglieri, dell'Organo di Revisione o del Presidente della Provincia.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

6. Alle sedute partecipa, con funzione consultiva, il Direttore, che redige il verbale della seduta ed esprime, in forma scritta, il proprio parere sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Tale parere è allegato al verbale.

7. Alle sedute può partecipare, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Provincia o suo delegato.

8. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, nella quale deve risultare comunque compreso il Presidente o il Vice Presidente.

9. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

10. Ciascun consigliere ha diritto di far annotare a verbale i motivi del proprio voto.

11. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore o, in caso di sua assenza, da un consigliere ovvero da un dipendente indicato dal Presidente con funzioni di segretario.

12. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

13. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non aventi ad oggetto gli atti fondamentali individuati dal presente Statuto sono immediatamente esecutive.

14. I consiglieri di Amministrazione svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito

Art. 12 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda ed inoltre:

   a. rappresenta l'Azienda nei rapporti con la Provincia, le autorità statali, le autorità regionali ed altri Enti o Aziende;

   b. promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;

   c. convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;

   d. adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica, con esclusione dei provvedimenti di adozione degli atti fondamentali e delle deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui;

e. esegue gli incarichi secondo le deleghe assegnate dal Consiglio di Amministrazione;

f. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione e sull'andamento dell'Azienda e verifica i risultati della gestione riferendone al Consiglio medesimo.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, la cui firma fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 - NOMINA, INCOMPATIBILITA', SOSTITUZIONE E COMPENSO DEL DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente della Provincia . Al Direttore compete la responsabilità gestionale.
2. Il Direttore viene scelto tra persone in possesso di documentate competenze e capacità manageriali e relazionali nonché di una adeguata esperienza maturata in enti pubblici o in aziende private.
3. La scelta è preceduta da un avviso di selezione; la selezione avviene tramite colloquio tenuto conto del curriculum.
4. Il Direttore è nominato per tre anni e, comunque, per un periodo non eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Direttore e può essere confermato.
5. La carica di Direttore è incompatibile con la carica di componente del consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale, con l'esercizio del commercio, dell'industria e di qualsiasi attività libero – professionale. Il Direttore può assumere incarichi temporanei esterni all'Azienda, con preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nell'interesse dell'Azienda stessa.
6. Nei casi di temporanea vacanza del Direttore o di sua assenza, il Consiglio di Amministrazione ne affida temporaneamente le funzioni ad altro funzionario dell'Azienda.

Art. 14 - COMPITI DEL DIRETTORE

1. Il Direttore è responsabile di tutta l'attività gestionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ivi compresi tutti gli atti inerenti i rapporti con il personale e le strutture organizzative.

2. Il Direttore dell'Azienda svolge altresì i compiti ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, mediante apposita delibera che individua, tra l'altro, i limiti di spesa.

Art. 15 – ORGANO DI REVISIONE

1. L'Organo di Revisione, è costituito da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre componenti ovvero da un revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili ai sensi del D.Lgs. n. 88/1992 e del D.Lgs. n. 39/2010.

2. L'Organo di Revisione viene nominato dal Presidente della Provincia e può essere confermato consecutivamente per una volta.

3. L'Organo di Revisione esercita funzioni di controllo contabile sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda, svolge almeno trimestralmente la revisione dei conti, formula una relazione sul budget e sul bilancio di esercizio e vigila sulla correttezza dell'organizzazione aziendale.

4. Le relazioni dell'Organo di Revisione sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e, per conoscenza, al Presidente della Provincia.

5. L'Organo di Revisione resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e, comunque, fino alla ricostituzione dell'Organo di Revisione.

6. Le funzioni di vigilanza e controllo possono essere esercitate anche individualmente dai componenti dell'Organo di Revisione, informandone il Presidente.

7. L'Organo di Revisione può essere revocato dal Presidente della Provincia solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato, ai sensi dell'art. 2400 c.c , comma 2.

8. I verbali dell'Organo di Revisione sono tenuti dal Presidente, con l'assistenza di personale aziendale.

9. All'Organo di Revisione è corrisposto, se previsto, un compenso determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione con riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO III –PATRIMONIO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 16 - CAPITALE DI DOTAZIONE, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è di € 476.182,04 e di quanto previsto dallo stato attivo/passivo indicato nel contratto di servizio. L'Azienda può in ogni caso acquisire risorse finalizzate all'espletamento della sua attività.

2. Sono a carico dell'Azienda i costi per lavori di manutenzione ordinaria sui beni ricevuti in uso. Gli interventi di manutenzione straordinaria rimangono di competenza della Provincia.

3. L'Azienda percepisce propri introiti per i servizi resi alla collettività,.

Art. 17 - ESERCIZIO CONTABILE

1. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.

Art. 18 – PRINCIPI DI GESTIONE E SCRITTURE CONTABILI

1. L'Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio Provinciale, ha l'obbligo del pareggio di bilancio, e si dota di un proprio regolamento.

2. All'Azienda si applica una contabilità di tipo economico – patrimoniale. Il servizio di cassa dell'Azienda è affidato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad un istituto di credito, scelto attraverso gara ad evidenza pubblica.

3. L'Azienda utilizza strumenti che siano idonei a garantire un costante ed approfondito

controllo sulla gestione al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/ risultati.

4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Azienda, ove non vi provveda direttamente, accede al mercato per la fornitura di beni e servizi e per lo svolgimento di lavori, ricorrendo a procedure aperte, ristrette o negoziate secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge per gli enti locali ed in particolare dalle normative sui contratti delle Pubbliche Amministrazioni relativi alle acque di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

5. L'Azienda deve tenere le scritture contabili previste dalla legge e specificatamente:

   a. il libro giornale;

   b. il libro degli inventari;

   c. il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

   d. il libro delle attività dell'Organo di Revisione.

Art. 19 - PIANO PROGRAMMA E BILANCIO PLURIENNALE

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta il budget e il piano-programma delle attività per l'esercizio successivo, e il budget pluriennale di previsione scorrevole con valenza triennale, completi delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di revisione. Tali documenti devono essere trasmessi all'Amministrazione provinciale prima dell'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dal contratto di servizio.

2. Il Piano programma degli investimenti contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando fra l'altro:

   a. gli obiettivi annuali che si intendono raggiungere nell'esercizio delle funzioni di competenza dell'Azienda;

   b. le scelte organizzative ed amministrative relative alle risorse umane.

3. Il piano-programma degli investimenti viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del budget pluriennale di previsione, specificando il grado di coerenza tra gli indirizzi dell'Amministrazione Provinciale e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, le entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e le misure da adottare o che si intendono adottare per porvi rimedio.

Art. 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Entro il 15 marzo di ogni anno, il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio e lo trasmette all'Organo di Revisione per la relazione di sua competenza. Il progetto di bilancio deve essere trasmesso all'Amministrazione provinciale prima dell'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dal contratto di servizio.

2. Il bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.

3. Le risultanze di ogni voce di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio di previsione e dei due precedenti bilanci d'esercizio.

4. Il bilancio è accompagnato dalla relazione illustrativa del bilancio d'esercizio redatta dal Direttore, la quale dovrà indicare fra l'altro:

   a. i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale,

   b. i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi,

   c. le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.

5. Il Consiglio di Amministrazione adotta, entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio e lo trasmette entro i 5 giorni successivi alla Provincia,

6. L'eventuale utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:

7. alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva legale nei limiti di cui all'art. 2430 c.c;
8. all'incremento del fondo rinnovo impianti;
9. al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella entità prevista dal piano programma;
10. l'eventuale eccedenza, deve essere destinata alla Provincia di Milano.
11. Il Consiglio di Amministrazione può altresì destinare fondi alla riserva facoltativa.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento, l'Azienda trasferisce, a titolo gratuito, alla Provincia di Milano i beni da essa ricevuti in dotazione oppure acquisiti o realizzati con mezzi propri e la Provincia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere in capo all'Azienda.

2. In caso di scioglimento e/o riassorbimento delle competenze in capo alla Provincia, il personale trasferito all'atto della costituzione viene reintegrato nel ruolo provinciale.

Art. 22 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il personale in dotazione presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità d'Ambito, continua a prestare servizio presso l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" conservando i medesimi rapporti giuridici e le relative funzioni.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni vigenti in materia con particolare riguardo alle normative che regolano le Aziende speciali.

3. Sino a diverse autonome determinazioni dell'Azienda si intendono applicabili, per quanto compatibili o se non diversamente stabilito dal presente Statuto, i regolamenti di

organizzazione e le determinazioni della Provincia di Milano.